

REGOLAMENTO (CEE) N. 3751/87 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1987****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3741/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi,

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il

prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽⁸⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 ⁽⁹⁾ consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹⁰⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.